



Corte dei conti
Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

COMUNE DI INVORIO	
Prot. N. <u>376</u>	
26 LUG. 2014	
Cat.	Clas.

Prot.

Al Sindaco

CORTE DEI CONTI

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di INVORIO



0007421-25/07/2014-SCPIE-T95-P

Oggetto: relazione sul rendiconto 2012 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Si trasmette, in allegato, il risultato dell'analisi effettuata sulla relazione in oggetto, unitamente alla richiesta di ulteriori notizie.

Si chiede cortesemente all'Amministrazione e all'Organo di Revisione in indirizzo di voler fornire notizie in merito ai punti suddetti entro 10 giorni dal ricevimento della presente, utilizzando l'apposita funzionalità: istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento.

Il questionario viene rimesso a disposizione dell'Organo di revisione per consentire, ove necessario, la modifica dei dati inseriti e l'eventuale aggiornamento dei dati nella Banca dati degli Organismi Partecipati e/o dei Contratti di Finanza derivata; si ricorda che in caso di modifica dei dati è necessario un nuovo invio del questionario, debitamente rettificato, attraverso la procedura **Siquel**.

Sulla base degli elementi forniti questa Sezione valuterà se adottare la relativa pronuncia.

Il Magistrato Istruttore
Dott. Adriano Gribaudo

RENDICONTO 2012

ENTE:

Comune di Inverio (NO)

TIPOLOGIA:

Ente con 4.472 abitanti

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

L'esame della relazione sul bilancio consuntivo 2012, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Inverio (NO), evidenzia le seguenti criticità:

1) Presenza di parametri di deficitarietà con valori superiori alla soglia definita dal DM 18 febbraio 2013

La percentuale dei residui passivi titolo I/impegni titolo I presenta un valore pari al 45,77% superiore alla soglia del 40%.

2) Anticipazione di tesoreria (Sez. II p. 1.6.2)

Si rileva un ricorso ad anticipazione di tesoreria nel 2012 per euro 601.564,28 benchè l'ente fosse in possesso di un fondo di cassa ad inizio anno di 307.332,08 (anticipazione di cassa che è stata richiesta anche per il 2013). Si invita a fornire chiarimenti in merito.

3) Verifica dei vincoli di bilancio

Relativamente agli accertamenti per le voci Sanzioni amministrative per violazione codice della strada, si osserva, per il 2012, una scarsa capacità di riscossione, in quanto a fronte di euro 196.619,83 di accertamenti, sono stati riscossi solamente euro 21.973,88 come da tabella 1.7.2.

	Esercizio 2010		Esercizio 2011		Esercizio 2012	
Accertamento	11.372,20		19.512,00		196.619,83	
Riscossione (competenza)	6.593,19		11.849,89		21.973,88	
Riscossione (residui)	Anno 2007	0,00	Anno 2008	0,00	Anno 2009	147,08
	Anno 2008	0,00	Anno 2009	0,00	Anno 2010	49,67
	Anno 2009	0,00	Anno 2010	0,00	Anno 2011	2.152,03

Ugualmente nella tab. 1.7.4 si rileva una debole riscossione del recupero evasione tributaria nell'esercizio 2012; su un totale di € 160.379,05 di accertamenti l'ente riscuote un importo pari ad € 116.303,95 e parimenti anche nel 2011 a fronte di euro 54.000,00 di accertamenti si hanno euro zero di riscossioni.

Recupero evasione tributaria	Esercizio 2010		Esercizio 2011		Esercizio 2012	
Accertamento	0,00		54.000,00		160.379,05	
Riscossione (competenza)	0,00		0,00		116.303,95	
	Anno 2007	0,00	Anno 2008	0,00	Anno 2009	0,00
Riscossione (residui)	Anno 2008	0,00	Anno 2009	0,00	Anno 2010	0,00
	Anno 2009	0,00	Anno 2010	0,00	Anno 2011	0,00

Per entrambe le voci occorre fornire i dati aggiornati sull'attività di riscossione.

4) Gestione dei residui

4.1 Incidenza di residui attivi vetusti di parte corrente

Una parte consistente (pari all'11,68%) dei residui attivi di parte corrente (titoli I, II e III) è costituito da somme provenienti da esercizi anteriori al 2008 per complessivi € 187.157,04, come evidenziato nella tabella 1.9.9.

RESIDUI	Esercizi Precedenti 2008	Totale
Attivi Tit. I (A)	92.717,54	1.003.269,36
di cui F.S.R o F.S.:		30.835,32
Attivi Tit. II (B)	0,00	50.762,73
Attivi Tit. III (C)	94.439,50	548.501,42
Totale Residui attivi di parte corrente (E=A+B+C)	187.157,04	1.602.533,51

Occorre fornire i dati aggiornati sull'attività di riscossione di tali residui attivi vetusti.

4.2 Disallineamento tra i residui attivi dei titoli IV e V e residui passivi del titolo II

Dalla tabella 1.9.9. risultano residui attivi dei titoli IV (€ 344.272,05) e V (€ 407.769,02) inferiori ai residui passivi del titolo II (€ 1.220.173,52).

RESIDUI	Esercizi Precedenti	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Attivi Tit. IV (F)	11.700,00	1.032,36	117.279,92	0,00	0,00	214.259,67	344.272,05
Attivi Tit. V (G)	63.469,31	0,00	33.482,16	0,00	0,00	310.817,55	407.769,02
Totale Residui attivi di parte capitale (H=F+G)	75.169,31	1.032,36	150.762,08	0,00	0,00	525.077,23	752.041,07
Passivi Tit. II (N)	249.425,29	82.081,12	127.379,48	43.721,33	21.833,45	695.732,85	1.220.173,52
Differenza	-174.255,98	-81.048,76	23.382,60	-43.721,33	-21.833,45	-170.655,62	-468.132,45

Questo disallineamento è indice di una grave criticità. Infatti da un lato evidenzia l'avvenuto utilizzo per cassa delle entrate in conto capitale per far fronte alle spese correnti senza che sia stato ricostituito l'ammontare dei fondi utilizzati. Si tratta di una evenienza legittima, che però è analoga all'anticipazione di tesoreria, tanto che il relativo ammontare "vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria" ex art 195 TUEL; inoltre la mancata ricostituzione dei fondi utilizzati può determinare in futuro deficienze di cassa.

Per un secondo aspetto il ritardo nell'utilizzazione di fondi già riscossi per la realizzazione di spese destinati ad investimenti è indice di una gestione non efficiente.

5) Servizi conto terzi

Nella tabella 1.12, tra le tipologie di spesa per servizi conto terzi, figura un importo accertato di 4.081,44 per il 2011, ed un importo accertato per 4.081,44 nel 2012, con la dicitura "cessione quinto stipendio"; si invita a fornire chiarimenti sulla natura di tale voce che non sembra rientrare nelle partite di giro.


Si richiedono chiarimenti in merito alle voci evidenziate atteso che l'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile in quanto non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione.

6) Spese di personale: domande aggiuntive

Risulta al punto 5.6 del questionario che l'ente non ha provveduto, nell'anno 2012, ad effettuare, ai sensi dell'art. 33, c.1, del d.lgs. n. 165/2001, la ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze. Si invita a fornire chiarimenti. Si rileva inoltre che le risposte fornite ai punti 5.3. e 5.3.1. appaiono errate, pertanto si invita a procedere alla loro rettifica.

Il Magistrato Istruttore

Dott. Adriano Gribaudo





COMUNE DI INVORIO

provincia di Novara

P.zza Vittorio Veneto 2

Cod. Fisc. e Partita IVA00415950039

Prot. 3877

Invorio, 1.8.2014

ALLA CORTE DEI CONTI

Via Roma 305

10123 TORINO

OGGETTO : relazione sul rendiconto 2012.

In riferimento a Vostra lettera del 25.7.2014, relativamente a relazione sul rendiconto 2012, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alle Vostra richieste:

1) Presenza di parametri di deficitarietà con valori superiori alla soglia definita dal DM 18 febbraio 2013.

Si riconosce corretta l'osservazione formulata da codesta Corte.

2) Anticipazione di tesoreria.

Il Comune di Invorio, nel corso dell'anno 2012, ha fatto ricorso per la prima volta in tutta la vita dell'Ente, all'anticipazione di tesoreria. L'attivazione è iniziata nel corso del mese di agosto 2012, per esaurirsi alla fine del 2012.

L'importo di € 601.564,28 non è stato concesso in unica soluzione, ma al momento della carenza dei fondi di cassa, a decorrere dal mese di agosto, il tesoriere ha attivato l'anticipazione, concedendo all'Ente l'importo necessario ai pagamenti, ricostituendo le somme all'atto delle prime successive entrate. Tutto questo ha generato la creazione di provvisori da parte della tesoreria, in entrata quando ha anticipato i fondi e in uscita quando si sono realizzate entrate proprie dell'Ente per chiudere la partita a compensazione, quindi conseguentemente l'emissione di plurimi movimenti di entrata e uscita per anticipazione e rientro fondi, che sommati tutti insieme ammontano ad € 601.564,28.

3) Verifica dei vincoli di bilancio

Per quanto riguarda le Sanzioni amministrative per violazione codice della strada, si specifica quanto segue: rispetto all'accertamento anno 2012 dell'importo di € 196.619,83, di cui incassati nel medesimo anno € 21.973,88, sono stati incassati nell'anno 2013 € 24.100,69 e nell'anno 2014 sino ad oggi € 3.079,87. Si precisa che nell'importo di € 196.619,93, quale accertamento 2012, è compreso l'importo di € 163.000,00, riguardante l'emissione di ruolo contravvenzioni al codice della strada, per iscrizione di multe T-red anni precedenti non pagate dall'utenza, per asserita presunta non conformità alla legge del dispositivo semaforico, che successivamente è stato riconosciuto assolutamente conforme.

L'importo di € 163.000,00, collocato al titolo 3° dell'entrata ha come poste compensative in uscita le seguenti: € 12.250,00 quale compenso al concessionario per l'incasso tramite ruolo - € 40.750,00 al fondo svalutazione crediti ruoli contravvenzioni al cds (quota del 25% di € 163.000,00) - € 12.000,00 quali spese per operazioni di accertamento e notifica contravvenzioni al cds effettuate da ditta esterna, prima dell'iscrizione a ruolo per mancato pagamento da parte dell'utenza e da liquidare alla ditta stessa solo dopo l'incasso delle somme - € 98.000,00 a capitolo del titolo 2° della



COMUNE DI INVORIO

provincia di Novara

P.zza Vittorio Veneto 2

Cod. Fisc. e Partita IVA00415950039

spesa, da destinare ad interventi per il settore di vigilanza e viabilità, da impegnare nello specifico e spendere solamente dopo effettivo incasso delle somme in entrata.

Per quanto riguarda il recupero evasione tributaria, si specifica quanto segue: per l'esercizio 2011 e in riferimento all'accertamento di € 54.000,00, si sono realizzati incassi nell'anno 2011 per € 21.854,60 (da Voi non indicati nella casella di riscossione competenza) e incassi nell'anno 2012 per € 35.358,00, con conclusione di una maggiore entrata di € 3.212,60.

Per l'esercizio 2012, rispetto all'accertamento di € 160.379,05, di cui € 116.303,95 incassati nell'anno 2012, sono stati incassati nell'anno 2013 € 3.453,59 e nell'anno 2014 sino ad oggi € 172,23. Si precisa che la differenza rimasta a residuo attivo per € 40.449,28 si riferisce a ruoli per imposta comunale sugli immobili e tassa rifiuti, emessi nel corso dell'anno 2012. Trattasi di somme residue rispetto ad operazioni di accertamento e recupero evasione tributaria, iniziate nel Comune di Invorio da oltre un decennio, che tradotte in termini di entrata hanno già fruttato all'Ente somme superiori ad € 300.000,00 e hanno consentito l'aggiornamento delle banche dati tributarie per l'introito a regime dei tributi comunali.

4) **Gestione dei residui**

Incidenza di residui attivi vetusti di parte corrente

Per quanto riguarda i residui attivi degli esercizi precedenti il 2008, si indicano i seguenti dati:

titolo 1° incassi anno 2013 € 1.272,78

titolo 3° incassi anno 2013 € 329,23

titolo 3° minori entrate € 9.891,01, si tratta di eliminazione dai residui di somme quali compensi incentivanti la progettazione, non più dovuti, perché stimati gli stanziamenti ad inizio anno, in fase di redazione del bilancio, non si sono concretizzate le opere pubbliche di riferimento o concretizzate in importi minori. Sono state eliminate anche somme riferite a ruoli contravvenzioni al codice della strada degli anni 1995 – 1997 – 1999 per contravvenzioni al cds anni 1993 – 1994 e 1995 – 1996 e 1997, in quanto gli incassi sono fermi ormai da diversi anni e si dubita che per gli stessi Equitalia servizi riuscirà ancora ad incassarne gli importi.

I relativi importi dei compensi incentivanti la progettazione sono stati eliminati anche nella parte della spesa e per quanto riguarda i ruoli contravvenzioni eliminati, per gli anni 1995 e 1997 era presente un vincolo in avanzo di amministrazione che è stato liberato e per quanto riguarda l'anno 1999 è stato eliminato il corrispondente residuo nella posta in uscita, inserita nella spesa di investimento, da destinare al settore vigilanza e viabilità.

Titolo 1° incassi anno 2014 sino ad oggi € 1.782,24

Titolo 3° incassi anno 2014 sino ad oggi € 2.326,66.

Gli importi residuali per € 89.662,52 per il titolo 1° sono riferiti principalmente a ruoli imposta comunale sugli immobili e tassa rifiuti nelle mani di Equitalia servizi e per i quali è stato regolarmente istituito il fondo svalutazione crediti in bilancio.

Gli importi residuali per € 81.892,60 per il titolo 3° sono riferiti principalmente a ruoli contravvenzioni al codice della strada, presenti anche nella parte della spesa di investimento e che verranno impegnati nello specifico e spesi per il settore vigilanza e viabilità solamente dopo l'effettivo incasso delle somme in entrata.

Disallineamento tra i residui attivi dei titoli IV e V e residui passivi del titolo II

In riferimento ai residui dei titoli IV e V dell'entrata inferiori al titolo II della spesa, si precisa che nella spesa di investimento sono presenti le seguenti poste:



COMUNE DI INVORIO

provincia di Novara

P.zza Vittorio Veneto 2

Cod. Fisc. e Partita IVA00415950039

€ 251.335,04 derivano da emissione ruoli contravvenzioni al codice della strada dei vari anni precedenti, che vengono impegnati nello specifico e spesi solamente dopo l'effettivo incasso in entrata dei proventi. La fonte di finanziamento non deriva dai titoli IV e V dell'entrata, ma dal titolo III, quindi entrata corrente.

€ 92.721,09 sono collocati nel settore di spese tecniche per l'aggiornamento del piano regolatore generale comunale. Il capitolo di riferimento è stato finanziato negli anni con oneri di urbanizzazione e avanzo di amministrazione, in quanto l'Amministrazione Comunale intendeva inizialmente fare modifiche e aggiornamenti al piano e successivamente ha deciso di non intervenire. Tale importo andrà eliminato dai residui per confluire nell'avanzo di amministrazione destinato alle spese di investimento.

Nel corso dell'anno 2013, dei residui del titolo II di € 1.220.173,52, sono stati pagati € 534.503,41.

5) Servizi conto terzi

In merito alla posta collocata nei servizi conto terzi inerente la "cessione quinto dello stipendio", trattasi di ritenuta fatta al personale dipendente, con contemporaneo versamento all'istituto che ha concesso il finanziamento al dipendente stesso. E' collocata nei servizi conto terzi in quanto l'Ente opera come mero esecutore di altrui determinazioni e vede il proprio bilancio del tutto manlevato da qualsiasi rischio operativo e di solvibilità.

L'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, nel principio contabile 2, punto 24 elenca le tipologie da imputare tassativamente nei servizi conto terzi e tra queste compaiono le cessioni dello stipendio.

6) Spese di personale: domande aggiuntive

Per quanto riguarda la ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze, ai sensi dell'art. 33, c. 1, del D. Lgs. n. 165/2001, questo Ente ha 14 dipendenti e in base agli abitanti al 31.12.2010, cioè n.4472, risulta 1 dipendente ogni 319 abitanti, quindi ben inferiore a quanto previsto dalla media nazionale. Conseguentemente l'Ente non ha adottato atti per l'inesistenza in questo Comune di soprannumeri ed eccedenze.

In merito alle risposte punti 5.3 e 5.3.1 si indica quanto segue:

questo Ente nell'anno 2012 non era soggetto alla normativa del Patto di stabilità, quindi soggetto al rispetto del tetto di spesa per il personale dell'anno 2008, come risulta dalla compilazione del quadro 5.4 alla pagina successiva. L'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 non prevede la riduzione della spesa di personale rispetto agli importi impegnati nell'esercizio 2011, ma riguarda gli enti non sottoposti al patto di stabilità che non devono superare l'ammontare delle spese di personale dell'anno 2008 (inizialmente anno 2004).

E' il comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006, successivamente sostituito dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010, che prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità, la riduzione delle spese di personale.

Per questi motivi non è stato possibile rispondere chiaramente alle Vostre domande.

Distinti saluti.



IL SINDACO
Piola Dr. Dario

Da: <piemonte.controllo@cor-teconticert.it>
Data: mercoledì 17 settembre 2014 10.39
A: <invorio@cert.ruparpiemonte.it>; <cinziamastroianni@contasi.net>
Cc: "Adriano Gribaudo" <adriano.gribaudo@cor-teconti.it>; "Clara Cardillo" <clara.cardillo@cor-teconti.it>

Allega: Nota di trasmissione Invorio.pdf; del_187_2014_Invorio.pdf

Oggetto: Delibera n.187/2014


Si trasmette in allegato i documenti in oggetto

La Segreteria
CORTE DEI CONTI
SERVIZIO DI SUPPORTO
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL PIEMONTE

Via Roma n° 305 10123 - Torino

Tel. 011-5608604 - fax 011-5608603 -

E-mail: supporto.sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it - piemonte.controllo@cor-teconticert.it





Corte dei conti
Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0008128-17/09/2014-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione


del Comune di Inverio (NO)

Oggetto: Comune di Inverio (No) - Rendiconto 2012.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 187/2014/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 9/09/2014.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 187 /2014/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	GIUSEPPE MARIA MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario- relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

nell'adunanza del 9 settembre 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Adriano Gribaudo;

Premesso che

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2012 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di **Inverio (NO)** è emerso in particolare che l'Ente, nell'esercizio

finanziario di riferimento presentava un parametro di deficiarietà (rapporto dei residui passivi del titolo I con gli impegni del titolo I) con valori superiori alla soglia definita con decreto ministeriale (parametro n. 4 "*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente*"), una consistente anticipazione di tesoreria, una scarsa capacità di riscossione delle entrate relative alle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, una notevole consistenza dei residui attivi vetusti del titolo I e III, un significativo disallineamento dei residui attivi di parte capitale rispetto agli omologhi residui passivi. Con nota istruttoria del 25 luglio 2014, il Magistrato Istruttore ha chiesto all'organo di revisione una serie di elementi ed aggiornamenti in ordine ai punti sopraindicati, nonché chiarimenti in ordine ai dati inerenti il recupero dell'evasione tributaria, ai servizi conto terzi e ad alcune risposte fornite in ordine ai dati relativi al personale.

Sulle predette questioni il Sindaco del Comune di Inverio con nota del 1 agosto 2014 ha fornito risposta. In primo luogo ha confermato l'esistenza del parametro di deficiarietà -inerente il rapporto tra residui passivi del titolo I e impegni di spesa corrente- oltre la soglia fissata a livello ministeriale, ma non ha fornito alcuna giustificazione né indicazioni circa eventuali misure adottate a fronte della suddetta criticità. Sul punto non può che essere evidenziato che l'ente deve valutare adeguatamente tale dato, indicativo di una difficoltà a far fronte regolarmente ai pagamenti dei debiti inerenti la spesa corrente, e porre quindi in essere azioni per migliorare la situazione.

Il Sindaco ha inoltre dato conto della situazione inerente l'anticipazione di tesoreria nel corso del 2012 e della situazione inerente la riscossione dei crediti spettanti per sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della strada. Ha altresì rappresentato la situazione inerente la gestione dei residui attivi e segnatamente di quelli vetusti di parte corrente, antecedenti al 2008, nonché le ragioni del disallineamento tra i residui attivi del titolo IV e V e quelli passivi del titolo II. Infine ha dato conto della situazione aggiornata della riscossione inerente al recupero dell'evasione tributaria, dando atto dei dati corretti dai quali emergono risultanze migliori rispetto a quelle indicate nel questionario, ha fornito chiarimenti risolutivi circa i servizi conto terzi e in ordine ad aspetti relativi al personale tanto in ordine ad adempimenti inerenti la verifica di eventuali soprannumeri ed eccedenze quanto alle spese di personale.

In base all'esame dei dati trasmessi dal Comune di Inverio, il Magistrato Istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha chiesto al Presidente di deferire

la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e la pronuncia di competenza.

Considerato in diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli

stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a

pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

*** **

Dall'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune di **Inverio**, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2012, emerge che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento, ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 55 giorni e per un importo complessivo di € 601.564,28, con corresponsione di interessi passivi per l'importo di € 217,04. L'anticipazione è stata restituita ed a fine esercizio l'ente aveva un fondo cassa di € 231.021,25

Dallo stesso questionario e dall'esame dei dati SIRTEL emerge il ricorso ad anticipazioni di tesoreria anche nel corso del 2013 per complessivi € 248.448,15. Anche in questo caso l'anticipazione è stata restituita ed a fine esercizio l'Ente aveva un fondo cassa di € 399.846,98

Sebbene il ricorso all'anticipazione di tesoreria per brevi periodi nel corso dell'esercizio possa non essere indicativo di anomalie nella gestione finanziaria (ed a tal fine si richiamano tutte le disposizioni che per il 2013 ed il 2014 hanno innalzato il limite dell'anticipazione stabilito dall'art 222 del TUEL portandolo a 5/12 delle entrate correnti), nella fattispecie in esame, occorre rimarcare tale criticità anche alla luce della rilevata violazione del parametro di deficitarietà n. 4. "*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente*", che è indicativa di un ritardo dei pagamenti inerenti la spesa corrente.

La situazione complessiva, sebbene non denoti un contesto di forte allarme, deve essere comunque attentamente valutata e monitorata dall'ente, ai fini della verifica dell'equilibrio della gestione di cassa e dell'adozione degli conseguenti interventi correttivi.

L'esame della relazione redatta dal Revisore del Comune di Inverio mette altresì in luce la presenza di residui attivi del titolo I e III anteriori all'esercizio 2008 (dunque aventi anzianità superiore ad un quinquennio) particolarmente consistenti, ammontando ad € 187.157,04, importo che risulta significativo in relazione all'avanzo di

amministrazione registrato nel 2012 (€ 242.122,23 incidenza del 77,29%) e particolarmente rilevante rispetto alla quota di avanzo disponibile, che ammonta ad € 126.191,16 (incidenza del 148,31%).

Al riguardo va posto in luce che dalle risultanze del conto consuntivo del 2012 e dell'istruttoria esperita emerge, in particolare per quanto attiene ai residui attivi relativi ad anni precedenti il 2008, la dubbia esigibilità dei crediti in questione.

E' risultato, infatti, che nel corso del 2013 il Comune ha incassato € 1.272,78, riferiti ai residui del titolo I, ovvero appena l'1,37%, ed € 329,23, riferiti a residui del titolo III, ovvero appena lo 0,34%.

E' emerso inoltre che ad oggi ha incassato Euro 1782,24 quanto ai residui del titolo I (1,92%) ed Euro 2326,66 quanto ai residui del titolo III (2,46%).

La limitata riscossione e la vetustà dei crediti risalente ad oltre un quinquennio sono sintomi che lasciano presumere una elevata percentuale di inesigibilità degli stessi, come confermato dalla circostanza - comunicata dallo stesso ente - circa il fatto che nel corso del 2013 ha provveduto ad eliminare una limitata quota di residui riferiti a contravvenzioni al codice della strada elevate negli anni 1993-1994- 1995-1996-1997.

In proposito deve rammentarsi che la modalità di gestione dei residui, sia attivi che passivi, è di fondamentale importanza nella materia dei bilanci pubblici.

Infatti, i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi - entrate che l'ente ha accertato, ma non incassato -, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare.

A questo proposito è bene mettere in luce che, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente (art. 228, co. del Testo unico sugli enti locali).

Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale.

In altri termini l'ente locale non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più

esistente, esigibile o riscuotibile, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art. 187 del Testo unico sugli enti locali).

Considerato che l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione negli esercizi successivi risulta chiaro che le voci che lo compongono devono essere veritiere e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza.

Con specifico riferimento alla situazione del Comune di Inverio va altresì evidenziato che già in relazione alle risultanze del rendiconto del 2011 questa Sezione (cfr. deliberazione n. 227 del 27.5.2013) aveva evidenziato l'eccessività dei residui attivi vetusti e la necessità di procedere allo stralcio dei crediti di dubbi esigibilità.

Ciò posto, la Sezione ritiene che, considerata l'incidenza dei residui attivi vetusti sull'avanzo di amministrazione, sia necessaria una rigorosa applicazione del principio di prudenza non applicando ai bilanci futuri alcun avanzo, attesa la sua natura esclusivamente contabile. Inoltre ribadisce la necessità che l'ente avvii una rigorosa ed attenta verifica di tutte le voci classificate fra i residui attivi e mantenga nel bilancio i soli crediti esistenti per i quali non solo abbia avviato le procedure per la riscossione ma che, in base agli elementi acquisiti, le stesse possano essere portate a termine positivamente. Per completezza si aggiunga poi che la sola emissione del ruolo coattivo non è elemento sufficiente a garantire una certa percentuale di riscossione del credito e quindi il relativo mantenimento tra i residui.

Dal questionario 2012 è emerso inoltre che in ordine alle entrate per sanzioni per violazioni al Codice della strada l'Ente locale registra una scarsa capacità di riscossione. In particolare in ordine alle entrate accertate nel corso del 2012 per l'importo di Euro 196.619,83 è risultata una riscossione nell'anno di appena Euro 21.973,88 (ovvero appena l'11,17%). Dai dati comunicati dall'ente è emerso inoltre che nel corso del 2013 sono stati riscossi Euro 24.100,69 e nel corso del 2014 Euro 3.079,87. Dunque ad oggi a distanza di due anni dagli accertamenti risulta comunque riscosso un importo assai esiguo ovvero il 24,99% del totale accertato.

In proposito il Comune ha riferito che nell'ambito dell'importo di Euro 196.619,83 vi sono € 163.000,00 che si riferiscono all'emissione di ruoli per contravvenzioni al Codice della strada per l'iscrizione di multe relative ad anni precedenti non pagate dall'utenza, in conseguenza di contestazioni (da parte degli obbligati) circa la regolarità di impianti semaforici risultate prive di fondamento.

Da quanto comunicato dall'ente emerge quindi che il Comune di Inverio ha proceduto nel 2012 a consistenti accertamenti inerenti a sanzioni irrogate negli anni precedenti, ovvero a distanza di notevole tempo rispetto all'emissione degli atti amministrativi da cui è sorto il titolo giuridico per l'incasso, in ragione di un pregresso contenzioso definitosi positivamente per l'ente.

Pur prendendo atto che l'ente ha previsto nel fondo svalutazione crediti l'importo di euro 40.750,00 riferito a questa voce e che l'importo di Euro 98.000 è stato destinato a spese in conto capitale da impegnare solo dopo l'effettiva riscossione la Sezione evidenzia la necessità di una particolare cautela nella gestione della predetta entrata in considerazione dello sfasamento temporale tra l'elevazione della contravvenzione e la formazione del ruolo che mette a rischio l'effettiva esigibilità del credito.

Si raccomanda, pertanto, di rivolgere particolare attenzione al fatto che non vengano impegnate le spese in conto capitale finanziate con questa entrata sino alla sua effettiva riscossione.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo intestate alla Sezione. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

- 1) Accerta che il Comune di Inverio nel corso del 2012 ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nei limiti di cui in parte motiva ed invita l'Amministrazione a curare l'equilibrio della gestione di cassa.
- 2) Accerta che nel corso del 2012 il comune di Inverio presenta un'elevata incidenza di residui attivi provenienti anche da anni precedenti al 2008, in rapporto all'avanzo di amministrazione; invita l'Amministrazione dell'Ente a porre in essere

misure idonee all'abbattimento dei residui attivi sopra indicati al fine di offrire una rappresentazione veritiera del risultato di amministrazione.

- 3) Accerta l'esistenza di criticità nella gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della strada ed invita l'ente ad adottare i necessari interventi correttivi.

Così deliberato nell'adunanza del giorno 9.9.2014.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Magistrato Estensore

(dott. Adriano Gribaudo)



Il Presidente f.f.

(dott. Mario Pischetta)



Depositata in Segreteria

il 17 SET. 2014

Il Direttore della Segreteria

(dott. Federico Sola)

